



20/06/2023 | Notizia N23.0924

Emissioni di gas a effetto serra: pubblicato il Regolamento “CBAM” (Carbon Border Adjustment Mechanism) sulle importazioni di materiali ad alta intensità di emissioni di gas serra

Il Regolamento CBAM (1) ha lo scopo di evitare che le produzioni di materiali che generano importanti emissioni di gas a effetto serra siano delocalizzate in Paesi dove non si applica il sistema *dell'emission trading* (acquisto di quote di emissione pari alle quantità di gas a effetto serra prodotte).

Il regolamento individua, per ogni materiale che rientra nel suo campo di applicazione, i gas con effetto serra che sono oggetto del calcolo delle emissioni.

A partire dal 1° gennaio 2026 l'importatore (2) dovrà acquistare i certificati CBAM, ovvero quote di emissione corrispondenti alle quantità, in tonnellate, di gas serra generatesi nel paese terzo per la produzione dei materiali importati.

Tali certificati saranno resi disponibili all'interno di una piattaforma informatica che verrà implementata successivamente.

Tuttavia, già a partire dal 1° ottobre 2023 sono applicabili alcuni obblighi in capo agli importatori.

A quali materiali si applica?

Il regolamento si applica all'importazione nel territorio doganale dell'UE di energia elettrica e dei materiali elencati all'interno dell'allegato I, individuati attraverso un elenco di voci doganali, e riconducibili alle seguenti categorie di beni:

- cemento (capitolo 25 della Nomenclatura Combinata - NC)
- concimi (capitoli 28 e 31 NC)
- ghisa ferro acciaio (capitoli 26, 72 e 73 NC)
- alluminio (capitolo 76 NC)
- idrogeno (capitolo 28 NC).

Tali norme si applicano anche qualora i beni dell'allegato I siano vincolanti al regime di perfezionamento attivo, e i prodotti risultanti vengano successivamente importati in UE.

Restano invece escluse:

- le importazioni di merci di valore intrinseco non superiore a 150 euro (3);
- le merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari;
- le merci originarie dei seguenti paesi o territori: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta, Melilla.

Come si calcolano le emissioni dei prodotti soggetti al Regolamento?

L'importatore (2) dovrà calcolare, per i gas serra individuati per singolo prodotto importato in allegato I, le emissioni “*incorporate*”, cioè sia la quantità di emissioni dirette, rilasciate durante la produzione delle merci, sia la quantità di emissioni indirette, derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante il processo di produzione (5).

Il calcolo delle emissioni incorporate dovrà seguire le metodologie definite in allegato IV.

A partire dal 2027, con riferimento ai prodotti importati nel 2026, i calcoli delle emissioni incorporate dovranno essere esplicitati in una dichiarazione da inviare entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le importazioni (6). Detti calcoli dovranno essere verificate da un verificatore accreditato (7).

Modalità graduale di applicazione del regolamento

Il Regolamento (1) definisce un periodo transitorio che consente alle imprese importatrici di adeguarsi agli obblighi previsti.

Obblighi a partire dal 1 ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2025

Il Regolamento (1) prevede solo obblighi di rendicontazione: gli importatori di merci “CBAM” (o i loro rappresentanti doganali), elencate in allegato I, sono tenuti a presentare alla Commissione UE una relazione (8) trimestrale, entro un mese dalla fine del trimestre di riferimento, in cui sono specificati:

- la quantità totale di ciascun tipo di merce “CBAM” importata nel trimestre (9);
- le emissioni di gas serra incorporate in tali merci (10);
- gli eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni, se in tale Paese è attivo un sistema simile all’*“emission trading”*;

La Commissione controllerà i dati della relazione. Per le dichiarazioni incomplete o inesatte sarà prevista una sanzione che sarà irrogata dall’Autorità dello Stato competente. Attualmente l’Italia non ha ancora definito le sanzioni applicabili.

Obblighi a partire dal 31 dicembre 2024

A partire dal 31 dicembre 2024 gli importatori dovranno

- presentare domanda, attraverso il “registro CBAM” (11), di “*dichiarante CBAM autorizzato*” (12). Solo i dichiaranti CBAM autorizzati potranno, a partire dal 1 gennaio 2026 importare merci “CBAM” nel territorio doganale dell’UE;
- registrare gli impianti dei Paesi terzi dove sono prodotte le merci “CBAM”;
- implementare un sistema di monitoraggio delle emissioni di gas serra in modo da quantificare le emissioni incorporate nei prodotti importati e sottoporre tale sistema a verifica da parte di un organismo accreditato.

Obblighi a partire dal 1 gennaio 2026

Dal 1° gennaio 2026, data in cui il regolamento (1) diverrà pienamente operativo, le importazioni di merci CBAM nell’UE potranno essere effettuate solamente dai “dichiaranti CBAM” (12) che avranno l’obbligo di

- calcolare la quantità di emissioni di gas serra incorporate nelle merci CBAM importate (13), e conservare le informazioni utilizzate per calcolare le emissioni per un periodo di 4 anni. Il calcolo delle emissioni dovrà essere verificato e certificato da un organismo accreditato;
- acquistare i certificati CBAM (4) necessari a compensare le emissioni incorporate nella merce CBAM importata nell’anno precedente (14). I certificati saranno acquistabili attraverso una piattaforma gestita dalla Commissione e disponibili sul conto CBAM del dichiarante autorizzato sul registro CBAM;
- garantire, al termine di ogni trimestre, che il numero di certificati CBAM posseduti (e visibili sul loro “conto CBAM”) sia in grado di coprire almeno l’80% delle emissioni incorporate in tutte le merci CBAM importate dall’inizio dell’anno solare (15);
- restituire i certificati CBAM attraverso il registro CBAM, entro il 31 maggio di ogni anno (16), i certificati corrispondenti alla quantità di emissioni di CO₂ incorporate nella merce CBAM importata durante l’anno solare precedente;
- presentare la “*dichiarazione annuale CBAM*” entro il 31 maggio di ogni anno solare (17) in cui sono esplicitati:

o la quantità totale di merci CBAM importate nell’anno solare precedente;

o le emissioni totali di CO₂ incorporate in tali merci;

o il numero totale di certificati CBAM restituiti;

o la copia della relazione di verifica delle emissioni rilasciata da un organismo accreditato. ART 6.

Incidenza del regolamento CBAM sul sistema di allocazione gratuita delle quote di emissioni di CO₂

Il regolamento CBAM sostituirà il meccanismo di allocazioni gratuite delle quote di emissione a partire dal 2026 fino al 2034 (18). Le percentuali di sostituzione verranno introdotte con la seguente

progressività:

- 2026: 2,5 %
- 2027: 5%
- 2028: 10%
- 2029: 22,5%
- 2030: 48,5%
- 2031: 61%
- 2032: 73,5%
- 2033: 86%
- 2034: 100%.

NOTE

1) Regolamento (UE) n. 2023/956, pubblicato sulla GUCE L 130/52 del 16/05/2023 e in vigore dal 17/05/2023

2) L’importatore delle merci “CBAM”, elencate in allegato I, dovrà essere autorizzato come “dichiarante CBAM autorizzato” a partire dal 31/12/2024 ed entro il 1/1/2026 o comunque prima di importare i materiali in allegato I dopo il 1/1/2026

3) Ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento CE 1186/2009

4) Certificato CBAM è definito come “*un certificato in formato elettronico corrispondente a una tonnellata di emissione di CO₂ incorporate nelle merci*” – vedi definizione all’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/956. Ogni certificato CBAM sarà acquistabile sulla piattaforma messa a disposizione dalla Commissione al pezzo medio settimanale delle quote ETS.

5) Articolo 3 del regolamento (UE) 2023/956

6) Articolo 6 del regolamento (UE) 2023/956

- 7) Articolo 8 del regolamento (UE) 2023/956
- 8) Articolo 35 del regolamento (UE) 2023/956
- 9) In MW/h per l'energia elettrica, in tonnellate per le altre merci
- 10) In tonnellate di CO2/MWh per l'energia elettrica e in tonnellate di CO2/tonnellata di merce per gli altri materiali in allegato I. Il calcolo delle emissioni incorporate va eseguito secondo le metodologie in allegato IV
- 11) Il Registro CBAM è previsto all'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/956 e conterrà l'elenco dei dichiaranti CBAM autorizzati con i rispettivi conti CBAM sui quali avverranno le acquisizioni e le restituzioni dei certificati CBAM, cioè dei titoli elettronici che consentono di acquistare quote di emissione di gas serra corrispondenti alle quote di gas serra emessi per produrre i beni importati
- 12) Articolo 5 del regolamento (UE) 2023/956
- 13) Articolo 7 del regolamento (UE) 2023/956
- 14) Articolo 20 del regolamento (UE) 2023/956
- 15) Articolo 22, comma 2, del regolamento (UE) 2023/956
- 16) Per la prima volta entro il 31 maggio 2027 - Articolo 22 del regolamento (UE) 2023/956
- 17) Per la prima volta entro il 31 maggio 2027 - Articolo 6 del regolamento (UE) 2023/956
- 18) Attualmente l'allocazione gratuita delle quote di emissione è regolato, per il periodo 2021-2025, dal regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Allegati

Regolamento 956 del 10 maggio 2023 (file .pdf - 998Kb)

SERVIZIO DI RIFERIMENTO:

Ambiente e Sicurezza

tel. 0422 294208

ambientesicurezza@confindustriavenest.it